



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

"PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI AD ESSE CONNESSI"

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il decreto - legge in esame presenta i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- la necessità di prorogare in via straordinaria i termini per l'espletamento delle formalità connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2022, in relazione alla richiesta nelle dichiarazioni di ulteriori informazioni per fini statistici e per una corretta determinazione della Bilancia dei Pagamenti nonché per una sovrapposizione di scadenze fiscali;
-l'urgenza di assicurare un congruo periodo di tempo a disposizione del contribuente per assolvere correttamente agli adempimenti fiscali, ed anche all'Unità Organizzativa di competenza per adeguare gli applicativi.

Al riguardo si precisa altresì che sia le Organizzazioni Sindacali che gli Ordini Professionali hanno segnalato l'urgenza e necessità di adottare le proroghe in trattazione.

Con il presente decreto - legge sono stati dunque prorogati in via straordinaria al 31 luglio 2023 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi - relativa al periodo d'imposta 2022 - delle persone fisiche e delle persone giuridiche, e il conseguente versamento dell'imposta.

E' stata prorogata, sempre al 31 luglio 2023, la presentazione della dichiarazione fiscale del sostituto d'imposta (MOD. IGR "O") relativa all'anno 2022.

Inoltre, i termini per la presentazione dei seguenti Allegati alla dichiarazione dei redditi sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 31 luglio 2023:

- a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e. s. m. e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.

Altresì, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sulle importazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 e s.m. ed il conseguente versamento dell'imposta sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 31 luglio 2023.

Infine con riferimento alla presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 il relativo termine di presentazione è prorogato, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 2 ottobre 2023. Di conseguenza il termine per il versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 2 ottobre 2023.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In conseguenza delle proroghe delle dichiarazioni fiscali sopra citate, all'articolo 2 del presente decreto-legge sono stati prorogati sempre in via straordinaria, al 31 luglio 2023, i termini per il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dal Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93, per i lavoratori autonomi e imprese individuali.

Infine con l'articolo 3, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto - legge, le norme in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato sono, in via straordinaria per il solo esercizio finanziario 2022, così modificate:

- a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 così come modificato dall'articolo 16, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176 è prorogato al 2 ottobre 2023;
- b) il termine di cui all'articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è prorogato al 21 agosto 2023.

Per effetto delle proroghe di cui al comma 5 dell'articolo 1, in via straordinaria, la Contabilità di Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2022, l'accertamento previsto dell'imposta IRAFE pari all'importo di euro 1.400.000,00 sul capitolo in entrata 93 "Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere - IRAFE".

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244